

competere all' Istituto stesso nei confronti del prof. Puggioni. Tale riserva intendeva ovviamente far salva pure un' eventuale azione di danno derivante da illecito civile, e ciò anche in dipendenza di quanto il Ministero dell' Industria e del Commercio aveva avuto occasione di comunicare a suo tempo, particolarmente con lettera in data 8 novembre 1951 - Date queste circostanze sembra il caso di fermare l'attenzione su due aspetti della questione - Il primo di essi concerne la salvaguardia del diritto che l'Istituto potrebbe vantare nei confronti del prof. Puggioni. Il secondo riguarda la richiesta di pagamento avanzata dallo stesso prof. Puggioni nei termini sopra riferiti - Sul primo punto è bene considerare il quesito già posto, del resto, dal Consigliere Dottor Passarelli in ordine ai termini di prescrizione, e perché l'argomento sia esaurientemente esaminato e chiarito sarà